

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei principi generali di buona amministrazione e/o del dovere di diligenza, quali sanciti da una giurisprudenza ben consolidata e previsti dall'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU L 142, pag. 1.

(²) Regolamento (UE) della Commissione 14 giugno 2010, n. 508 relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna (GU L 149, pag. 7).

(³) Regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, GU L 343, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 settembre 2010 — Handicare/UAMI — Apple Corps (BEATLE)

(Causa T-369/10)

(2010/C 301/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Handicare Holding BV (Helmond, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. van Roeyen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Corps Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 maggio 2010, procedimento R 1276/2009-2; e

— condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «BEATLE» per prodotti della classe 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1341242 dei marchi figurativi «BEATLES» e «THE BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione spagnola n. 1737191 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazioni tedesche nn. 1148166 e 2072741 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione portoghese n. 312175 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione francese n. 1584857 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione italiana n. 839105 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti della classe 9; registrazione comunitaria n. 219048 del marchio denominativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41; registrazione comunitaria n. 219014 del marchio figurativo «BEATLES», per prodotti delle classi 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, e 41.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha respinto l'opposizione per suddetti motivi, pur avendo accertato che non sussiste una vera somiglianza tra i prodotti interessati; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione di suddetto articolo.

Ricorso proposto il 3 settembre 2010 — Bolloré/Commissione

(Causa T-372/10)

(2010/C 301/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (Ergué-Gabéric, Francia) (rappresentanti: avv. ti P. Gassenbach, C. Lemaire e O. de Juvigny)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

— annullare gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4160 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/36.212-Carta autocopiante);